



**COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 04**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventitre** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore 20.36 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

**Partecipano i signori**

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE (entrato dopo la trattazione del punto 1)
4. BIANCHI LUIGI BRUNO
5. BONAZZA SANDRO
6. BONAZZA VALERIO
7. BONENTI GIUSEPPE
8. MAZZOCCHI AMEDEO
9. MOLINARI SUSAN
10. MUSSI LUCA
11. SALVADORI FRANK
12. VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti giustificati i Consiglieri Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli Adriano Giovannini

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.36 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.04 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 2198 del 07 marzo 2023.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2023 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della stessa Legge, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell’imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022.

Evidenziato che

- per fabbricati, il calcolo dell’imposta ha come base la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge, e su quanto risultante l’applicazione di aliquote, la cui definizione trova principale sede nell’art. 5, ed anche nell’art. 14 della Legge;
- per le Aree edificabili il calcolo dell’imposta ha come base il valore dell’Area moltiplicata per la relativa aliquota, secondo le definizioni di cui all’art. 6 della Legge;
- quindi la Legge provinciale definisce i moltiplicatori e le aliquote per il calcolo dell’imposta per i fabbricati, e gli elementi in base ai quali determinare il valore delle aree edificabili e le aliquote, e la particolare disciplina da applicare per gli immobili in ristrutturazione;
- inoltre la stessa Legge, e in particolare nell’art. 7, e nell’art. 14, definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni.

Evidenziato che vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni che costituiscono una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa Legge.

Evidenziato che ai sensi dell’art. 8 della Legge ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa deliberazione si applica l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Ricordato

- che a seguito del protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che

ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale, il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo rispetto al passato la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S a partire dall'anno 2017, rispetto alla situazione precedente e detrazioni, nel complesso migliorative, rispetto alle ipotesi definite dalla normativa provinciale;

- che a tal fine sono state introdotte le seguenti aliquote e detrazioni:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE DI IMPOSTA</b>
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, ha anche previsto che : *“Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.”* e su tale presupposto, con la citata deliberazione n. 5 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

Evidenziato che poi vi sono stati interventi normativi provinciali che hanno introdotto aliquote e valori che avrebbero consentito una diminuzione del carico fiscale, ma il Comune di Sella Giudicarie ha continuato (con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2018, n. 4 del 26 febbraio 2019, n. 58 del 23 dicembre 2019, e n. 7 del 29 marzo 2021 e n. 7 del 10 febbraio 2022) a confermare le aliquote e la detrazione sopra elencate, che hanno comunque assicurato situazioni di migliore trattamento rispetto a quello che sarebbe potuto derivare dalle aliquote base stabilite dalla provincia, ed a consentire che l'imposta potesse essere pagata con un versamento unico nel mese di dicembre.

Evidenziato anche che nell'anno 2020, in via del tutto eccezionale, e valevole soltanto nello stesso anno, la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 recante "ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto alcune disposizioni nella L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, che hanno consentito ai Comuni di intervenire con la riduzione di alcune aliquote dell'imposta, e il Comune di Sella Giudicarie, attento all'esigenza di sollevare le attività produttive dai gravi danni economici derivanti dalle misure di contrasto all'epidemia, ha rinunciato ad un ampia fetta delle proprie entrate riducendo alcune aliquote allo 0,00 percento, cioè azzerando l'entrata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 05 agosto 2020 il Consiglio comunale che così ha stabilito l'esenzione totale per l'anno d'imposta 2020 per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10 – D/1 – D/2 – D/3 – D/7 – D/8 – C/1 – C/3 – C/6.

Ritenuto, che le condizioni sostanziali permettano sia di mantenere le aliquote e detrazioni così come fissate dall'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo, dal momento che la capacità finanziaria lo consente, senza incidere negativamente sugli equilibri di bilancio,

Fissato per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 960.000,00.

Evidenziato

- che l'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce che il termine i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
- che l'art 81 dello Statuto speciale, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente vigente dispone: "Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabiliti dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.";
- che l'art. 18 del Decreto del decreto legislativo n. 268 del 1992, dispone al comma 1 che "1.Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto."
- che costituisce tale tipo di accordo per quanto riguarda l'anno 2023 il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 28 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- che tale protocollo d'intesa dispone al punto 9: "9. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 PER COMUNI E COMUNITA' L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023- 2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.”

Rilevato

- che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto, del Ministro dell'interno, del 13 dicembre 2022, con il quale si è disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

- che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, a poi previsto, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

Dato atto che anche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso, e che come si è accennato sopra il citato art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, cosicché anche quando non si rideterminassero ora le tariffe per l'anno 2023, sarebbero prorogate tacitamente quelle precedenti (non quelle introdotte eccezionalmente nell'agosto 2020 per l'anno 2020); tuttavia si ritiene opportuno esprimere formalmente, la volontà che permangano le tariffe deliberate per l'anno 2017 e seguenti, e la volontà che si abbia anche per quest'anno la facoltà del pagamento dell'imposta in un'unica soluzione;

Evidenziato anche che per agevolare anche la possibilità di rateizzazione anticipata da parte dei cittadini che lo volessero, nel momento in cui il Comune ha rinunciato all'obbligo di versamento in due rate, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo 2021 e n. 7 del 10 febbraio 2022, si è anche stabilito che vi è la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, e ritenuto di ammettere ancor ora questa facoltà, precisando, a scanso di equivoci, che tuttavia l'imposta dovrà essere integralmente versata entro il 16 dicembre;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L., dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e s.m.i.) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche, tuttavia come si è detto ora il termine per l'adozione del bilancio è quello definito in base a quanto disposto dalla successiva L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Rilevato che è già programmata la trattazione a breve dell'approvazione del bilancio per gli esercizi 2023-2025;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

Sentita l'illustrazione del delegato dal Sindaco, Consigliere Luigi Bruno Bianchi che evidenzia la sempre maggiore difficoltà a far quadrare il bilancio di parte corrente, ma la volontà dell'Amministrazione di non aumentare le aliquote, pensando quanto già sono gravate le famiglie dal forte aumento dell'inflazione;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei dodici membri del Consiglio presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Di determinare, per l'anno 2023 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	<b>ALIQUOTA</b> 0,0%	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	<b>ALIQUOTA</b> 0,35%	<b>DETRAZIONE DI IMPOSTA</b> € 279,29.
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	<b>ALIQUOTA</b> 0,55%	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	<b>ALIQUOTA</b> 0,55%	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	<b>ALIQUOTA</b> 0,895	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Fabbricati strumentali all'attività agricola	<b>ALIQUOTA</b> 0,0%	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Aree edificabili	<b>ALIQUOTA</b> 0,750%	
<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE:</b> Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	<b>ALIQUOTA</b> 0,795%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte nell'anno 2017, e confermate per gli anni 2018 e 2019, 2020, 2021, 2022 (senza considerare le riduzioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 5 agosto 2020, valevoli esclusivamente per l'anno 2020 stesso);

3. Di stabilire che per l'anno 2023 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2023, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anticipate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, purché l'intera imposta dovuta sia versata entro lo stesso 16 dicembre;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
5. Ed ancora con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei dodici membri del Consiglio presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per dare certezza operativa circa le entrate attendibili dall'applicazione del Tributo, in vista dell'approvazione del Bilancio in tempi brevissimi;
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Luca Mussi

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa